

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../ 12744 / 2009

OGGETTO: COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 45 AL P.R.G.C. -
ECOCENTRO LOC. DRUBIAGLIO - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 45 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Avigliana, con deliberazione C.C. n. 135 del 22/12/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 015/2009*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 135/2008 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate ad individuare un'area da destinare ad attività e attrezzature di interesse generale;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione di un'area, già in parte destinata a servizi pubblici, della superficie di mq 26.000 in loc. Drubiaglio al confine con il Comune di Caselette, classificata "A*", da destinare a ecocentro, attività di conferimento, canile consortile e trattamento di materiali inerti a livello intercomunale;
- le attività previste nell'area come sopra individuata sono disciplinate dal nuovo art. 24.10 delle N.T.A., che prevede i seguenti parametri e prescrizioni:
 - area impermeabile max 30% della S.T.;
 - altezza max dei fabbricati di servizio (ricovero mezzi per conferimento rifiuti) m 7,50;
 - altezza utile interna edifici ad uso uffici max m 3,00;
 - le attività previste potranno essere esercitate da soggetti privati previo convenzionamento ex art. 49 L.R. 56/77;

la "*Relazione Illustrativa*" allegata alla Variante reca la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

consultato il Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

- 1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 45 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Avigliana con deliberazione C.C. n. 135 del 22/12/2008, le seguenti **osservazioni**:
 - a)* la pluralità di attività previste nell'area destinata a servizi pubblici, quali l'ecocentro, le attività di conferimento, il canile consortile e il trattamento di materiali inerti a livello intercomunale, se attuate congiuntamente, dovrebbe indurre l'Amministrazione Comunale ad una riflessione rispetto alla loro effettiva e reciproca compatibilità. In particolare, la previsione nell'area del canile consortile non pare congruente con le altre attività ammesse, sia per la sua localizzazione isolata dal contesto urbano, sia per le caratteristiche del sito e il previsto utilizzo: la possibilità che nella pur vasta area possano essere esercitate attività di conferimento inerti e/o rifiuti ingombranti, costituisce elemento di evidente estraneità alle caratteristiche che debbono essere attribuite ad un canile di livello consortile. Per tale attività, si suggerisce una diversa localizzazione, più adatta allo scopo, prossima all'abitato e in un corretto contesto ambientale;
 - b)* in relazione all'intervenuta entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (modificato dal D.Lgs 4/2008), si rileva che i contenuti della Variante, alla data di adozione, non erano ancora stati sottoposti ad una preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica: considerate le destinazioni e le attività previste, in particolare quelle connesse alla movimentazione di inerti e all'ecocentro, si suggerisce, prima dell'adozione del Progetto definitivo della Variante, di adottare le opportune procedure in coerenza alle indicazioni contenute nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008);
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Avigliana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,